



IL COLLEGIO

composto da:

GIOVANNI STELLA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore STEFANO CHERTI

Riunione del 14/05/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 21 gennaio 2026 (e reclamo presentato in data 5 febbraio 2025), la ricorrente rappresentava che, in data 29 novembre 2024, si è verificato un sinistro stradale in occasione del quale il veicolo di sua proprietà, in sosta, sarebbe stato urtato da un pickup che stava effettuando delle manovre per uscire da un parcheggio.

A fondamento delle proprie ragioni, la ricorrente evidenzia che sono stati inoltrati all'impresa sia il modulo CAI a doppia firma sia una dichiarazione testimoniale. La ricorrente riferisce che l'impresa ha espresso diniego al risarcimento, sostenendo genericamente l'incompatibilità dei danni lamentati con la dinamica del sinistro.

La ricorrente chiede di accertare la responsabilità del veicolo targato EK***Y nella causazione del sinistro, riconoscendo la validità della documentazione da essa prodotta (CAI a doppia firma e dichiarazione testimoniale), chiede inoltre *“il riesame della perizia effettuata dall'impresa, tenendo conto delle reali condizioni del luogo del sinistro, della posizione dei veicoli e della violenza degli urti”* e che la *“Compagnia venga invitata a formulare una congrua offerta di risarcimento per i danni subiti dal veicolo”*.



L'impresa regolarmente costituita, relativamente alle contestazioni avanzate dalla ricorrente, ha evidenziato che il sinistro è stato denunciato in data 9 dicembre 2024, producendo modulo CAI a doppia firma e una dichiarazione testimoniale.

Nel merito, l'impresa resistente deduce di aver riscontrato sul veicolo della ricorrente la presenza di due aree di danneggiamento distinte e non contigue, che parrebbero non essere riconducibili ad un singolo urto come descritto dalla ricorrente. Sul punto, l'impresa sostiene che nella dinamica indicata nel modulo CAI sembrerebbe essere stato indicato il danno solo alla parte posteriore.

Per approfondire la dinamica del sinistro, l'impresa ha richiesto una consulenza tecnica di parte all'esito della quale è stata rappresentata l'assenza di nesso di causalità tra l'evento denunciato dalla ricorrente e i danni lamentati, con conseguente diniego di risarcimento.

Alla luce di quanto eccepito e controdedotto, l'impresa chiede di rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, di dichiarare che nessun importo è dovuto a titolo di risarcimento per il sinistro in esame.

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio riguarda l'accertamento della responsabilità nella causazione di un sinistro R.C. Auto (in particolare per quanto riguarda l'*an*, chiedendo così di verificare se una prestazione o un risarcimento siano effettivamente dovuti).

La ricorrente chiede di accertare la responsabilità del veicolo targato EK***Y nella causazione del sinistro, riconoscendo la validità della documentazione da essa prodotta (CAI a doppia firma e dichiarazione testimoniale) e di sottoporre a riesame la perizia effettuata dall'impresa, in considerazione dei nuovi elementi fattuali introdotti nelle repliche e relativi a luogo del sinistro e violenza degli urti.

Al riguardo, si richiamano l'art. 3, comma 3, del D.M. 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, il "Decreto") ai sensi del quale *"le controversie sono esclusivamente documentali"* e l'Arbitro *"non può disporre l'espletamento di perizie tecniche né l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni oral"*, nonché l'art. 11, comma 8, del Decreto ove si prevede che *"il collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso quando, ai fini della decisione, sono necessari gli accertamenti istruttori che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, non può disporre"*.

Per costante giurisprudenza, *"il giudice nel ricostruire la dinamica del sinistro deve valutare la condotta dei conducenti dei veicoli, la sussistenza di eventuale colpa a carico di ciascuno e la sua graduazione, nonché accertare la sussistenza di un rapporto di causalità tra il comportamento dei conducenti e l'evento dannoso"* (App. Firenze, sez. III, 21 giugno 2018, n. 1460). Tale accertamento *"si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico"* (Cass. civ., sez. III, 24 settembre 2025, n. 25987). Potrà operare, solo in via sussidiaria, la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, cod. civ. *"nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive"*



responsabilità del sinistro” (Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2020, n. 7479; nella specie, due diverse consulenze tecniche non avevano permesso di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente).

Altrettanto consolidato è l’orientamento per il quale *“allorquando non abbia le cognizioni tecnico-scientifiche necessarie ed idonee a ricostruire e comprendere la fattispecie concreta in esame nella sua meccanicistica determinazione ed evoluzione, pur essendo peritus peritorum, il giudice deve fare invero ricorso a una consulenza tecnica di tipo percipiente, quale fonte oggettiva di prova (...), sulla base delle cui risultanze è tenuto a dare atto dei risultati conseguiti e di quelli viceversa non conseguiti o non conseguibili, in ogni caso argomentando su basi tecnico-scientifiche e logiche”* (Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2023, n. 31251).

Alla luce di tutto quanto dedotto dalle parti nel corso del procedimento questo Collegio ritiene necessaria, ai fini della decisione nel merito, un’indagine di natura tecnica sulla dinamica del sinistro e sulla sua eziologia. Dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 11, comma 8, del Decreto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

Il Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA